



CITTA' DI  
VENEZIA

commessa

## C.I 15370 – COMPLETAMENTO RECUPERO AREA DEGRADATA VIA TRIESTE (SKATEPARK)

CUP F77B24000060006

### Progetto esecutivo

committente

**Comune di Venezia**  
**Direzione lavori pubblici**  
**Settore Edilizia Comunale Terraferma**  
Sede di Venezia: San Marco 4136  
Sede di Mestre: Viale Ancona, 63-30170

Il R.U.P.  
**arch. Elisabetta Rossato**  
Il Dirigente  
**arch. Aldo Menegazzi**  
Il Direttore  
**ing. Simone Agrondi**

progettazione

**ENRICO DUSI STUDIO**

**Enrico Dusi Studio**  
S.Polo 3083 - 30125 Venezia  
[www.enricodusi.com](http://www.enricodusi.com)  
[mail@enricodusi.com](mailto:mail@enricodusi.com)  
T. 041.8227556

progettista  
**arch. Enrico Dusi**  
collaboratori  
**arch. Riccardo Finotto**  
con **Francesco Negrini**



consulente per l'ingegneria

**IBZ S.r.l. - Società di Ingegneria**  
Sede legale: piazza Attilio Rizzo, n. 53  
30027 San Donà di Piave  
[info@ibzsrl.it](mailto:info@ibzsrl.it)  
T. +39 0421 1545441

Project manager  
**ing. Alessandro Zuccon**  
Opere Strutturali  
**ing. Alessandro Basutto**  
Impianti elettrici e speciali  
**p.i. Mauro Dalla Libera**  
Impianti meccanici  
**p.i. Federico Faoro**

consulente aspetti ambientali

arch. Matteo Dianese



consulente per il paesaggio

**RSL Landscapes**  
arch. Lorenzo Rebediani  
arch. Vera Scaccabarozzi

commessa  
**25002-03**

ambito  
**Progetto esecutivo**

codice elaborato  
**25002-03\_G.14.02\_r01**

gruppo elaborati

**DOCUMENTI GENERALI**

titolo elaborato

**SCHEMA DI CONTRATTO**

numero elaborato

**G.14.02**

revisione

**r01**

rev	data	motivo dell'emissione	eseguito	controllato	approvato
00	18/11/2025		AZ	AZ	ED

COMUNE DI VENEZIA

N. Repertorio Municipale

**CONTRATTO D'APPALTO**

**PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO**

**AREA DEGRADATA VIA TRIESTE – C.I. 15370**

**CUP: F77B24000060006 / CIG: \_\_\_\_\_**

Intervento finanziato nell'ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus  
e Città Medie Sud 2021-2027. Operazione **VE7.5.1.2.a\_5.b**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**L'anno duemilaventicinque il giorno ..... ( ..... ) del  
mese di ....., presso** la Sede Municipale di Venezia,  
\_\_\_\_\_.

Davanti a me, \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di  
Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica  
amministrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell'art. 97,  
comma 4, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 18 comma  
1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., si sono personalmente costituiti i Signori:

a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ – C.F.:  
\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'im-  
presa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (INDICARE SEDE LEGALE  
E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON COINCIDANO, SPE-  
CIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE)

[**OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: che**

*agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra \_\_\_\_\_(capogruppo), \_\_\_\_\_(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza in data \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ di Repertorio \_\_\_\_ e n. \_\_\_\_ di Raccolta del dott. \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_;], che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».*

**b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ – C.F.: \_\_\_\_\_, che  
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per  
conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta  
nella sua qualità di Dirigente \_\_\_\_\_,  
domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia -  
Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto  
denominato semplicemente «stazione appaltante».**

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

#### **VISTI**

- il Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 07/08/2024 n. 5;

#### **PREMESSO**

- - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 27/08/2025, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, dell'intervento C.I. 15370 denominato Completamento recupero area degradata via Trieste;
- - che con determinazione dirigenziale a contrattare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di € \_\_\_\_\_, oneri fiscali esclusi, di cui € \_\_\_\_\_ per lavori a misura, oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 d.lgs. n. 36/2023 ed €15.084,10 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore economico con procedura aperta e contratto da stipulare a misura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- - che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati i verbali di gara n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sono stati aggiudicati i lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al \_\_\_\_\_%, sull'importo a base di gara;
- - che, ai sensi della misura C\_14 della sottosezione 3.3 - Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata

da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, giusta attestazione PG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

**1.** La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell'offerta tecnica che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

**2.** L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto. [**OVVERO** *L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di non avvalersi del subappalto*].

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

**1.** La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell'offerta tecnica che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente al-

legate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

**2.** L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto. [**OVVERO** *L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di non avvalersi del subappalto*].

## **Articolo 2. Capitolato Speciale d'appalto**

**1.** L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente contratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**2.** Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 8 del presente contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali.

**3.** Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente contratto si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di cui all'art. 56 del Capitolato speciale d'appalto [**OVVERO** *le disposizioni del contratto*]

*collettivo nazionale individuato in sede di offerta dall'appaltatore e ritenuto idoneo dal RUP].*

### **Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

**1.** Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

**2.** Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d'appalto, per quanto concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri.

### **Articolo 4. Termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori.**

**1.** I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 13 del Capitolato speciale d'Appalto.

*[OVVERO, nell'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.: i lavori sono iniziati prima della stipula del contratto giusto verbale di consegna dei lavori n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, alla luce delle seguenti ragioni:\_\_\_\_\_;*

*OVVERO, nell'ipotesi di esecuzione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.: i lavori sono iniziati in via d'urgenza giusto verbale di consegna dei lavori n. \_\_\_\_*

del \_\_\_\_;

**OVVERO**, nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in via d'urgenza: ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. a) l. n. 120/2020 di conversione del d.l. n. 76/2020 e s.m.i., i lavori sono iniziati in via di urgenza giusto verbale di consegna dei lavori n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_].

**2.** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **174** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14 del Capitolato speciale d'Appalto.

**3.** Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e programma esecutivo dei lavori, gli articoli 15-16-17-18-20 del Capitolato speciale d'Appalto.

**4.** Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza dell'importo massimo di €1.000,00, sempre che l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente l'importo di €1.000,00, come previsto dall'art. 19ter del Capitolato Speciale d'Appalto.



Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

### **Articolo 5. Ammontare del contratto**

**1.** L'importo contrattuale ammonta a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) di cui:

a) € \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri;

b) € \_\_\_\_\_ quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

**2.** L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

**3.** Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

### **Art. 5 bis – Clausole sociali e vincoli DNSH**

**[articolo da inserire nella sola ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50]**

**1. [comma da inserire nella sola ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50]***In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023 s.m.i., l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione*

*professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità].*

**2.** L'appaltatore dovrà eseguire i lavori in conformità al principio del DNSH "Do no significant harm" così come previsto dal Regolamento dell'Unione Europea 2020/852 del 18 giugno 2020 integrato da ultimo con Regolamento delegato 2023/2486 della Commissione Europea del 27 giugno 2023. In particolare l'operatore economico si impegna a contribuire con la propria attività al rispetto della/e check list di **n. 1 e n. 5** della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", di cui alle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 così come aggiornate dal MEF-IGRUE con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 14 maggio 2024, così come espressamente previsto dal Manuale Operativo delle procedure (MOP) contenuto all'interno della versione 2.0 del Sistema di Gestione e Controllo (Si.ge.co) del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 approvato tramite Decreto n. DPC-U5-010/2024 e dalla tabella di riconciliazione n. 4 di cui al documento "Applicazione del principio Do No Significant Harm (DNSH) in fase

di ammissibilità e attuazione” versione 1.0 del 30/09/2024 nel Sigeco 2.0 al 30/09/2024, vincolante per l'affidatario dell'esecuzione dei lavori.

**Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Revisione dei prezzi**

**1.** La modalità di pagamento è disciplinata dall'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché dal Capo 5 del Capitolato speciale d'appalto.

**2.** Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si richiama espressamente l'art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. **[OVVERO** *L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non aver richiesto la corresponsione dell'anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall'art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.].*

**3.** Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data \_\_\_\_\_, avente PG \_\_\_\_\_.

**4.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

**[In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:** *Come risulta dall'atto di raggruppamento temporaneo di imprese citato in premessa, ciascuna impresa facente parte del raggruppamento provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito. L'impresa capogruppo mandataria provvederà a incassare le somme dovute*

*rilasciandone quietanza liberatoria*].

**5.** Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 7. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

**1.** L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

**2.** Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

**3.** L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta,

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

**4.** L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

**5.** Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

**6.** La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale

00339370272 – P.IVA 00339370272 – Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

**7.** L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 8. Modifiche o varianti in corso d'opera.**

**1.** Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del succitato articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

**2.** L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti

dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

#### **Articolo 9. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

- 1.** L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
- 2.** Ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il certificato di regolare esecuzione è emesso, dal direttore dei lavori, entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
- 3.** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 4.** L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

- 1.** L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio

Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

**2.** Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

**3.** L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

**4.** Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**5.** Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

#### **Articolo 11. Subappalto**

[da inserire nell'ipotesi in cui l'appaltatore, come specificato all'art. 1 comma 2, abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto]

**1.** I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e



nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., sono quelli relativi alle seguenti categorie: \_\_\_\_\_.

**2.** Ferme restando le condizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i..

**3.** L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto ai sensi dell'art. 119, co. 2 bis del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.

**4.** La stazione appaltante, nei casi e nei limiti di cui all'art. 119, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., procede a corrispondere direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

**5.** La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del d.l. 6 settembre 1982, n. 629

convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i. – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.

#### **Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

**1.** Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., è vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.

**2.** È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall'art. 35 del Capitolato speciale d'Appalto.

**3.** Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

#### **Articolo 13. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva**

**1.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_, *[Nell'ipotesi di riduzione della garanzia ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 3 e dell'art. 106, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.: ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. richiamato dall'art. 117, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., avendo l'appaltatore dichiarato in sede di gara di essere microimpresa/ piccola impresa/ media impresa **OVVERO** essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di qua-*

*lità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, con scadenza\_\_\_\_\_ **OVVERO** avendo l'appaltatore presentato una fidejussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. **OVVERO** possedendo l'appaltatore uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione].*

**2.** La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

**3.** La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

*[**OVVERO, nell'ipotesi di sostituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.:***

*1. Si dà atto che l'appaltatore ha richiesto la sostituzione della garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi. Si richiama espressamente l'art. 117, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.]*

#### **Articolo 14. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

**1.** Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità

al riguardo.

**2.** L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_, agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, con massimale € \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_.

**3.** L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, con scadenza \_\_\_\_\_ e con un massimale di € \_\_\_\_\_.

**4.** L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

#### **Articolo 15. Penali**

**1.** Ai sensi dell'art 126 del d.lgs. 36/2023 s.m.i. e dell'art. 19 del Capitolato speciale d'Appalto, in caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, ivi compresa l'esecuzione parziale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronoprogramma dei lavori è applicata una penale

pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € \_\_\_\_\_.

**2.** La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

**3.** Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori eventualmente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per un importo pari al 10 % (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

**4.** L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto.

**5.** L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

**6.** Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% *[o la maggior quota stabilita nel bando di gara]* sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una

penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

**7. [Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis comma 1 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.]**

#### **Articolo 16. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

**1.** L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, da ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

**2.** A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appal-

tatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

**3.** La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

**4.** La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,  
previdenza e assistenza**

**1.** L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

**2.** Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

**3.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

**4.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

**5.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

#### **Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità**

**1.** Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data \_\_\_\_\_, con nota \_\_\_\_\_.

**[OVVERO, nell'ipotesi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a euro 150.000,00:**

*1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs.*



*6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.]*

**[OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. *white-list*:**

*1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) presso la Prefettura di \_\_\_\_\_ dalla data del \_\_\_\_\_.]*

**[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in sostituzione dell'iscrizione alla *white-list*, in quanto l'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma non ancora iscritta, oppure nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in quanto l'importo di contratto è superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione antimafia sostitutiva:**

*1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.]*

**[OVVERO, per i soli contratti PNRR/PNC e fino al 31 dicembre**

**2026 ai sensi dell'art. 14, co. 4-bis, del d.l. n. 13/2023 s.m.i., qualora sia richiesta l'informazione antimafia per contratti di importo maggiore alla soglia euro-unitaria oppure qualora sia richiesta l'informazione antimafia in quanto l'impresa risulta essere richiedente l'iscrizione alla White-list:**

*1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 2 e 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e dell'art. 14, co. 4-bis, del d.l. 23 febbraio 2023, n. 13 s.m.i. in quanto stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia. ]*

**2.** L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**3.** Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**4.** L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

**5.** L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**6.** L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si

impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente all'appaltatore.

**7.** Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

**8.** I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie

ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

**9.** L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

**10.** Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.

**11.** L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.

5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

**12.** L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

**13.** Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

**14.** L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture.

ture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

**15.** L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

**16.** La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

**17.** L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

**18.** L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

**19.** La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

#### **Articolo 19. Recesso e risoluzione del contratto**

**1.** La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., secondo le modalità e i termini in esso previsti.

**2.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dagli artt. \_\_\_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

#### **Articolo 20. Controversie**

**1.** Ove le parti si accordino per attribuire valore di lodo contrattuale alle determinazioni rese dal Collegio, in materia di iscrizione di riserve e proposte di variante, le stesse devolvono al Collegio la questione e rinunciano espressamente allo strumento dell'accordo bonario. In ogni caso, l'impugnazione delle determinazioni è ammessa per le sole ipotesi tassative di



cui all'art. 808 ter comma 2 c.p.c.

**2.** Per le controversie non rientranti nella competenza del C.C.T. ovvero in tutti i casi di pareri facoltativi e/o obbligatori non vincolanti, le parti si rivolgono al Giudice Ordinario del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

**1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i. e nei relativi Allegati, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con d.m. dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, nel decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e per le parti ancora in vigore nel d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07 marzo 2018, n. 49.

#### **Articolo 22. Trattamento dei dati personali**

**1.** Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

**2.** Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia

di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

**3.** La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto**

**1.** Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con allegati i verbali di gara;
- **[Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di Repertorio e n. \_\_\_\_\_ di Raccolta,**

*redatto dal Notaio \_\_\_\_\_ iscritto al Collegio Notarile del Distretto  
di \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n.  
\_\_\_\_\_];*

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- l'elenco prezzi unitari;
- il vigente prezziario della Regione Veneto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

**2.** Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

#### **Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

**1.** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

**2.** Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/ certificato di regolare esecuzione.

**3.** Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**4.** L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura dei documenti allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. \_\_\_\_\_ fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante e viene conservato nell'archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato.

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Il Dirigente \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_